

Paolo Passaniti



# Giacomo Matteotti e la recidiva

Una nuova idea  
di giustizia criminale

FrancoAngeli

*Collana della Fondazione di studi storici Filippo Turati*

diretta da Maurizio Degl'Innocenti e Luigi Tomassini

La collana di storia della Fondazione di studi storici Filippo Turati vuole essere una palestra di libero dibattito storiografico, nel solco della tradizione ideale e culturale democratica e socialista. Aperta alla collaborazione tanto di giovani studiosi quanto di storici affermati, italiani e stranieri, si propone di contribuire al rinnovamento della storiografia italiana dando particolare attenzione alle metodologie nuove e più sensibili al rapporto con la cultura europea e internazionale.

ISSN 2420-9783

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Paolo Passaniti

# Giacomo Matteotti e la recidiva

Una nuova idea  
di giustizia criminale

FrancoAngeli

“Con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della LEGGE 20 dicembre 2017, n. 213 – Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti”.

In copertina: *Manifesto del Partito Socialista Unitario*

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# Indice

<b>Introduzione</b>	pag.	7
<b>1. Giacomo Matteotti giurista</b>	»	25
1. Socialismo contadino e sistema penale in nome della giustizia	»	25
2. Il diritto penale e l'incontro con il socialismo	»	29
3. Dalla tesi di laurea alla monografia	»	34
4. Maestro e allievo	»	37
5. 1910-1919. L'impegno scientifico intermittente	»	47
6. L'ultimo contatto	»	53
<b>2. Criminalità, recidiva e questione sociale nella dottrina penalistica tra Otto e Novecento</b>	»	57
1. La memoria abolizionista nel rilancio codicistico della recidiva	»	57
2. I nuovi confini delle scuole penalistiche tra svolta antropologica e crisi della legalità liberale	»	62
3. Delitto, società borghese e socialismo penale	»	78
4. Tra offesa e difesa sociale. La sociologia criminale di Ferri e il delitto naturale di Garofalo	»	80
5. L'inafferrabile recidiva	»	90
6. La sistemazione di Manzini	»	104
<b>3. La revisione critica di Matteotti tra elemento etico e difesa sociale</b>	»	113
1. Premessa. Il recidivo incorreggibile tra Italia e Francia	»	113
2. La critica a Manzini e agli eclettici.	»	116
3. Primari, recidivi e delinquenti	»	120
4. Fattore sociale (occasionale) e fattore individuale (permanente)	»	130

5. «Il sistema penale come fattore di recidiva»	»	133
6. La critica alla recidiva intesa come problema carcerario	»	136
7. I fattori agenti. Istruzione, assetti familiari e condizione femminile	»	139
8. Temibilità, anti giuridicità e individualizzazione punitiva	»	145
<b>4. Il diritto penale riformato</b>	»	151
1. Premessa. L'orizzonte di inizio secolo	»	151
2. La funzione della pena e la recidiva	»	152
3. La giustizia minorile	»	157
4. Le misure extracarcerarie per i primari	»	159
5. Il trattamento di recidivi e incorreggibili	»	164
6. Il senso storico dell'esperienza penalistica di Giacomo Matteotti	»	169
<b>Indice dei nomi</b>	»	177

## Introduzione

Quando la biografia politica e personale sommerge il contenuto dell'opera giuridica vi è sempre il rischio della percezione comune di una rievocazione forzata. Il rischio è tanto più forte nel caso di Giacomo Matteotti, con la stessa vicenda personale inghiottita nel tragico destino<sup>1</sup> che segna la storia italiana del Novecento. La vastissima letteratura sul martirio<sup>2</sup> finisce per consegnare la vita politica precedente di un «combattente per la democrazia»<sup>3</sup> e «contro la guerra»<sup>4</sup> al «mito popolare»<sup>5</sup>. Nello spazio del mito, in cui il personaggio viene

<sup>1</sup> G. Arfè, *Giacomo Matteotti uomo e politico*, in «Rivista storica italiana», LXXVII, 1966, 1, rist., con introduzione cura di F. Vander, Riuniti, Roma, 2014; A.G. Casanova, *Matteotti: una vita per il socialismo*, Bompiani, Milano, 1971; *Studi e ricerche su Giacomo Matteotti*, a cura di L. Bedeschi, Montefeltro, Urbino, 1979; C. Carini, *Giacomo Matteotti. Idee giuridiche e azione politica*, Olschki, Firenze, 1984; *Giacomo Matteotti. La vita per la democrazia*, a cura di M. Quaranta, Minelliana, Rovigo, 1993; S. Caretti, *Il mito*, Nistri-Lischi, Pisa, 1994; A. Aghemo, P. Caridi, A.G. Casanova, A.G. Sabatini, *Giacomo Matteotti. La vita e la testimonianza politica*, Fondazione Matteotti - Ulisse Editrice, Roma, 2005; G. Romanato, *Un italiano diverso*, Longanesi, Milano, 2011; M. Degl'Innocenti, *Giacomo Matteotti eroe socialista*, Agra Editrice, Roma, 2014; Id., *Giacomo Matteotti e il socialismo riformista*, FrancoAngeli, Milano, 2022; G. Matteotti, *L'idea che non muore*, a cura di S. Caretti, J. Makuk, Pisa University Press, Pisa, 2022.

<sup>2</sup> Si vedano almeno M. Canali, *Il delitto Matteotti. Affarismo e politica nel primo governo Mussolini*, il Mulino, Bologna, 1997; G. Capecelatro, F. Zaina, *La banda del Viminale. Passione e morte di Giacomo Matteotti nelle carte del processo*, Il Saggiatore, Milano, 1996; S. Caretti, *Il delitto Matteotti. Storia e memoria*, Lacaita, Roma-Bari-Manduria, 2004; G. Tamburrano, *Giacomo Matteotti. Storia di un doppio assassinio*, Utet, Torino, 2004; L. Lacchè, *Il caso Matteotti. Giustizia senza verità*, Corriere della Sera, Milano, 2019.

<sup>3</sup> «Dobbiamo restituire alla sua figura di combattente per la democrazia la dimensione storica che gli compete, facendo convergere il nostro sentimento di venerazione verso una puntuale ricostruzione del suo pensiero e delle sue azioni politiche. Ciò servirà a diffondere lo spirito etico della politica e il peso che lui ha avuto, in sede politica, nell'identificare lucidamente la natura reale del fascismo» (A.G. Sabatini, *Perché ricordare Giacomo Matteotti*, in «Tempo presente», nn. 400-402, *Giacomo Matteotti a novant'anni dalla morte 1924- 2014*, aprile-giugno 2014, p. 4).

<sup>4</sup> S. Caretti, *Giacomo Matteotti combattente contro la guerra*, in «Belfagor», 33, 1978, n. 4, pp. 381-402.

<sup>5</sup> Cfr. V. Zaghi, «*Con Matteotti si mangiava*»: simboli e valori nella genesi di un mito popolare, in «Rivista di storia contemporanea», 19, 1990, 3, pp. 432 ss.; E. Bellettato,

dimenticato nella sua interezza perché troppo ricordato nel tratto tragico, è stato sacrificato per lungo tempo il profilo giuridico dell'autore di una monografia ricordata nelle mappe bibliografiche anche di taglio manualistico<sup>6</sup> come l'inizio novecentesco del discorso sulla recidiva e di un buon numero di saggi pubblicati nelle maggiori riviste, frutto della collaborazione con personalità del calibro del maestro Stoppato, di Lucchini e Florian.

Evocata dai positivisti costantemente come presupposto di un nuovo modo di intendere la scienza criminale, con «un contributo di 'invenzione del problema' di tutto riguardo»<sup>7</sup> in Italia sino al Codice Rocco, la recidiva, nello specifico giuridico, si racchiude in due nomi e in due opere: Manzini e Matteotti<sup>8</sup>. Si può e si deve insomma riparlare del Matteotti giurista, collocando le sue ricerche nel contesto della dottrina penalistica europea del suo tempo, considerando che la circolazione successiva di quelle idee è stata inevitabilmente condizionata dall'impronta fascista nella codificazione del 1930. Con Giacomo Matteotti muore anche il giurista, mentre continua a vivere, in Italia e nel mondo<sup>9</sup>, il suo esempio politico.

La memoria di Matteotti è coincisa con il suo martirio, che è anche il martirio dell'istituzione parlamentare, rimanendo racchiusa nella dimensione simbolica emergente già nell'orazione di Filippo Turati<sup>10</sup>. Questo

*Matteotti nella memoria cantata. Tra storia e cantastorie*, Minelliana, Rovigo, 2020. Sull'associazione che scatta nelle masse tra l'omicidio di Matteotti e l'attentato a Togliatti il 14 luglio 1948, cfr. P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino, 1989, p. 159.

<sup>6</sup> Citato nella bibliografia sulla recidiva come prima opera novecentesca in senso cronologico da F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte generale, undicesima edizione aggiornata e integrata da L. Conti*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 575, e F. Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1988, p. 632 (dopo V. Manzini, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Cammelli, Firenze, 1899, e prima di I. Gregori, *Recidiva e abitualità nella dottrina e nelle leggi*, Athenaeum, Roma, 1923) nonché da L. Mazza, *Recidiva*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, p. 72; P. Pittaro, *Recidiva*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1996, pp. 360-361; E.M. Ambrosetti, *Recidiva e recidivismo*, Cedam, Padova, 1997, p. 239.

<sup>7</sup> M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 1990 p. 208 poi in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, t. 1, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 563, da cui citeremo.

<sup>8</sup> Ivi.

<sup>9</sup> Si veda il recentissimo volume di A.R. Gabellone, *Giacomo Matteotti in Gran Bretagna (1924-1929)*, FrancoAngeli, Milano, 2022.

<sup>10</sup> «Quello che era cosa nostra, è divenuto anche la cosa vostra, l'uomo di tutti, l'uomo della storia. E, ingrandito così, quasi è tolto a noi, come alla famiglia dolorante, perché è divenuto un simbolo» (F. Turati, *La commemorazione di Giacomo Matteotti del 27 giugno 1924*, in «Tempo presente», nn. 400-402, *Giacomo Matteotti a novant'anni dalla morte* cit., p. 4).

ricordo da celebrazione democratica lascia l'idea di un uomo che appartiene a un'unica dimensione e non tiene conto invece del profilo «poliedrico» e delle molte vite di Giacomo Matteotti. Come ha ricordato Giuliano Vassalli nel 2004:

«Giacomo Matteotti fu figura poliedrica – e davvero si potrebbe dire “dalle molte vite” – che tutte consumò in un gran fuoco di passione e di abnegazione nello studio, nella ricerca giuridica, sociale e politica, nel lavoro diurno e notturno, nella propaganda, nell'organizzazione, nell'amministrazione, nell'impegno nei consigli comunali e provinciali e nel Parlamento nazionale»<sup>11</sup>.

Tante vite unite e coordinate dalla passione civile e dall'amore per la giustizia. Il diritto non è una professione laterale o una carta di riserva, ma forse la passione che viene prima delle altre, ispirandole. Tra lo studioso del diritto e il parlamentare vi è l'organizzatore di leghe bracciantili, l'instancabile promotore del socialismo dal basso:

«Matteotti fu studioso di diritto, di diritto penale prima e di pubblica finanza poi; fu organizzatore di leghe bracciantili per il collocamento della mano d'opera in una zona d'Italia devastata dalla miseria, dalle malattie, dall'emigrazione, dalla prepotenza degli agrari; fu amministratore delle pubbliche cose nei comuni e nella provincia del suo Polesine, fu uomo di partito combattivo e coraggioso, fu deputato per ben tre legislature, la terza delle quali fu ahimè ben breve perché la vita gli fu subito tolta»<sup>12</sup>.

L'autentica vocazione da giurista è una chiave di lettura fondamentale per comprendere il modo di ragionare di Matteotti, il socialismo inteso come «grande opera di civilizzazione, che collegava la militanza all'educazione e alla formazione del cittadino»<sup>13</sup>. Confinato nella memoria del socialismo come bandiera del riformismo – e neanche inizialmente di tutto il socialismo italiano nelle logiche delle scissioni e delle correnti – è oggi finalmente riscoperto per quello che era effettivamente: un «riformista rivoluzionario»<sup>14</sup> che nel 1919 teorizzava la «proprietà collettiva»<sup>15</sup>. Due termini che nell'Italia liberale e prima della rivoluzione russa assumono un significato diverso, resi

<sup>11</sup> G. Vassalli, *Il primato del Parlamento*, in «Critica Sociale», 2011, 3/4, p. 7.

<sup>12</sup> Ivi.

<sup>13</sup> M. Degl'Innocenti, *Giacomo Matteotti eroe* cit., p. 31.

<sup>14</sup> *Giacomo Matteotti. Un riformista rivoluzionario*, a cura di E. Montali, Donzelli, Roma, 2015.

<sup>15</sup> «La terra che dovrà essere tolta ai capitalisti che non lavorano, non deve andare spartita tra tanti nuovi proprietari egoisti; ma data in affitto collettivo e in uso gratuito ai lavoratori», replica Matteotti alle accuse clericali in merito alla sua contrarietà alla piccola proprietà. Cfr. G. Matteotti, *Per la piccola proprietà*, in «La Lotta» del 17 maggio 1919, p. 1.

più vicini dalla percezione esterna del riformismo. Il programma «minimo» adottato al Congresso di Roma del 1900 è strutturato su «trasformazioni», partendo da quelle politiche, che dovrebbero condurre allo «Stato democratico dove il proletariato si renda uguale – politicamente e giuridicamente – al capitalista»<sup>16</sup>.

Per comprendere la tensione rivoluzionaria per le riforme, oggi che la rivoluzione è morta e le riforme non stanno molto bene, pur evocate dappertutto, non si può prescindere dal Matteotti giurista, con il culto della legalità che è una precondizione per l'affermazione della giustizia sociale. Matteotti non vuole essere un politico con una buona infarinatura giuridica: vuole essere un giurista, un giuspenalista a tutti gli effetti, uno studioso rigoroso del sistema penale come si può esserlo nel 1910, facendo i conti con i due grandi indirizzi: la scuola classica liberale e la scuola positiva. Non cerca un facile rifugio accademico nell'adesione ai principi liberali né un raccordo politico lungo la distanza ideologica che separa Filippo Turati da Enrico Ferri, il «socialista fuzzy»<sup>17</sup>, nell'ambito di una burrascosa convivenza dentro il partito socialista<sup>18</sup>. Prima di essere un politico, Matteotti è un giurista, e prima di essere un giurista è uno scienziato sociale con il culto della sperimentazione empirica. L'orizzonte teorico che richiama idealità liberali di garantismo penale è arricchito dai fatti, la grezza materia sociologica da riordinare e rielaborare in chiave giuridica. Non compie una scelta comoda, verso la cattedra o verso il partito, ma di verità scientifica.

Matteotti non è dunque un politico-giurista né un giurista politico o politicizzato, ma un giurista arricchito dalla conoscenza sociologica e un politico altrettanto arricchito dalla solidità della preparazione giuridica.

Da questo intreccio tra politica e diritto emerge una visione nitida di una illegalità diffusa cui reagire con altrettanta forza, mettendo insieme, con straordinaria lucidità politica, i tanti fatti posti in essere dal fascismo sino a dargli un nome (dittatura) e senso autentico e profondo della legalità. Nel marzo-aprile 1924 scrive a Filippo Turati:

<sup>16</sup> Il programma può essere letto in L. Cortesi, *Il socialismo italiano tra riforme e rivoluzione. Dibattiti congressuali del Psi 1892-1921*, Laterza, Bari, 1969, pp. 132-133.

<sup>17</sup> C. Latini, *I «segni» della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e prevenzione nel pensiero di Enrico Ferri, un socialista fuzzy*, in «Historia et ius», 11, 2017, paper 10.

<sup>18</sup> Gli anni della pubblicazione della monografia di Matteotti sono anche gli ultimi di Ferri come protagonista della politica. Proprio il 1910 è l'anno della svolta con il ritorno di Ferri a tempo pieno nel ruolo di grande interprete della criminologia. Nel 1922 aderisce al partito socialista unitario, di cui segretario era proprio Giacomo Matteotti. Nel 1923 tenta di convincere i socialisti unitari ad aprire al fascismo, prima di essere lui stesso convinto da Mussolini alla causa fascista. Si veda G. Sircana, *Ferri, Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 49, 1997, pp. 139-145.

«Anzitutto è necessario prendere, rispetto alla Dittatura fascista, un atteggiamento diverso da quello tenuto fin qui; la nostra resistenza al regime dell'arbitrio deve essere più attiva; non cedere su nessun punto; non abbandonare nessuna posizione senza le più recise, le più alte proteste. Tutti i diritti devono essere rivendicati; lo stesso Codice riconosce la legittima difesa. Nessuno può lusingarsi che il fascismo dominante deponga le armi e restituisca spontaneamente un regime di legalità e di libertà; tutto ciò che esso ottiene, lo sospinge a nuovi arbitrii a nuovi soprusi. È la sua essenza, la sua origine, la sua unica forza; ed è il temperamento stesso che lo dirige»<sup>19</sup>.

I due profili li ritroviamo in quell'eccezionale documento costituito da *Un anno di dominazione fascista*<sup>20</sup>, una testimonianza che poteva essere fornita soltanto da Giacomo Matteotti, con la capacità di accostare fatti di ogni tipo, fatti miserabili e fatti tecnici, in una ricostruzione del fenomeno fascista impietosa per un regime fondato sulla falsificazione di quegli stessi fatti. Fatti diversi aveva utilizzato Matteotti per scrivere la sua monografia sulla recidiva.

A distanza di molti anni appare ancora convincente lo studio di Carlo Carini, uno dei primi dopo molto silenzio, dedicato a Giacomo Matteotti giurista e politico imperniato su «idee giuridiche e azione politica»<sup>21</sup> in cui si rimarca il nesso tra un certo tipo idee e un certo tipo di azione, pur nel mantenimento della distinzione tra quelle idee e quell'azione. La competenza giuridica non è mai calata dall'alto per invocare riforme. Sotto questo profilo Matteotti è un socialista riformista integrale<sup>22</sup>, non un socialista del diritto. Come ha ricordato Maurizio Degl'Innocenti, nella commemorazione alla Camera dei deputati in occasione dei novant'anni dalla morte, «a suo avviso, l'emancipazione non si alimentava della capacità taumaturgica del decreto dall'alto, ma di esperienze vissute, di impegno quotidiano, di competenze acquisite: si faceva patrimonio collettivo diffuso»<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> G. Matteotti, *Epistolario* cit., p. 241.

<sup>20</sup> Si veda la recente ristampa: G. Matteotti, *Un anno di dominazione fascista*. Introduzione di W. Veltroni con un saggio di U. Gentiloni Silveri, Rizzoli, Milano, 2020.

<sup>21</sup> C. Carini, *Giacomo Matteotti. Idee giuridiche e azione politica*, Olschki, Firenze, 1984.

<sup>22</sup> «Il riformismo non è una spada che taglia incontaminata la storia, ma è cultura e azione umana che fa la storia perché della storia è parte e quindi ne risente, la plasma e inevitabilmente finisce per essere plasmata», osserva G. Amato, *Prefazione* a S. Di Scala, *Filippo Turati. Le origini della Democrazia in Italia*, Critica Sociale, Milano, 2007, p. 13.

<sup>23</sup> M. Degl'Innocenti, *Matteotti. L'uomo e il politico. Commemorazione di Giacomo Matteotti a 90 anni dalla morte*. Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, Sala Regina, Roma, 10 giugno 2014, p. 7 (<http://www.fondazionestudistoriciturati.it/> consultato il 1° dicembre 2021).

Il recupero del giurista Matteotti dai fondali della scienza giuridica di primo Novecento<sup>24</sup> è andato di pari passo con la riscoperta del martire socialista, con l'intensificazione del filone biografico. Un momento fondamentale è costituito dalla pubblicazione delle opere giuridiche, curata da Stefano Caretti con la presentazione di Giuliano Vassalli<sup>25</sup>. Attraverso la riedizione delle opere Giacomo Matteotti è stato restituito alla storia del diritto e della procedura penale:

«Giacomo Matteotti, quando abbandonò i diletti studi penalistici per il carattere assorbente dell'impegno politico, da lui sempre vissuto come sacrificio, era all'altezza, quale studioso e quale scrittore, dei più ardui problemi del diritto penale e della procedura penale, dei quali aveva non solo una adeguata visione dogmatica ma che dominava in vista di un progresso reale della legislazione e della giurisprudenza. La ripubblicazione in forma ordinata dei suoi scritti giuridici ha non solo il valore di un ulteriore omaggio reso alla sua memoria, ma anche quello di una doverosa sua collocazione nella storia delle dottrine penali»<sup>26</sup>.

In virtù di questa vasta operazione di recupero culturale, Giacomo Matteotti è stato inserito nella mappa del dibattito penalistico tra Otto e Novecento con

<sup>24</sup> Tra i primi contributi vi è sicuramente L. Mascilli Migliorini, *La formazione giuridica di Giacomo Matteotti*, in «Ricerche storiche», VIII, 1978, 3, pp. 717-734.

<sup>25</sup> *Giacomo Matteotti. Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, Nistri-Lischi, Pisa, 2003. Il primo tomo (introdotto da Stefano Caretti, ivi, pp. 7-21, e presentato da Giuliano Vassalli, ivi, pp. 25-32) contiene la ripubblicazione della tesi di laurea *Sui principi generali della recidiva* (pp. 39-190) e gli articoli pubblicati tra il 1910 e il 1919: *Riforme penitenziarie in Inghilterra*, in «Il Progresso del Diritto Criminale», II, 1910, 5, pp. 317-318, ivi, pp. 193-194; *Il progetto Luzzatti per la riforma degli art. 81-83 del Cod. Pen. La legge inglese del 1908. La colonia di Merxplas. Le colonie italiane*, in «Rivista italiana di diritto e procura penale», II, 1911, IV, pp. 203-217, ivi, pp. 195-212; *Il segreto della confessione in alcune legislazioni straniere*, in «Rivista Penale», XXXVII, 1911, pp. 589-590, ivi, pp. 213-215; *Nullità assoluta della sentenza penale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», VIII, 1917, V/VI, pp. 315-343, ivi, pp. 216-250; *Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d'incompetenza in particolare*, in «Rivista Penale», XLIV, 1918, pp. 206-225 e 353-380, ivi, 251-306; *Oggetti di ricorso per Cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale, ecc.) (Articolo 500, capov°)*, in Supplemento alla «Rivista Penale», 1918, pp. 196-217, ivi, pp. 307-332; *Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell'Intendente di finanza improvvisato giudice penale)*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», IX, 1918, I, pp. 396-398, ivi, pp. 333-336; *Classificazione degli incidenti di esecuzione*, in «Rivista di diritto e procedura penale», X, 1919, f. III/IV, pp. 114-137, ivi, pp. 337-367; *Il pubblico ministero è parte*, in «Rivista Penale», XLV, 1919, pp. 345-347, ivi, pp. 368-372. Il primo tomo si chiude con brevi interventi di taglio giuridico anche in ambito parlamentare. Il secondo tomo, da cui citeremo, è interamente dedicato alla monografia *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici*, Bocca, Torino, 1910, pp. 395-830.

<sup>26</sup> G. Vassalli, *Presentazione cit.*, p. 32.

pregevoli approfondimenti<sup>27</sup>. A questo punto non si tratta di insistere sul dualismo tra politica e diritto, al punto da vedere il diritto penale, come una virtuosa, s'intende, seconda vita di Giacomo Matteotti, o un capitolo marginale di una trama esistenziale più complessa se si considera la ristampa degli scritti giuridici nell'ambito di una ricostruzione complessiva molto più ampia delle opere<sup>28</sup>. Appare opportuno invece riprendere il filo unitario tracciato da Carini negli anni Ottanta per comprendere il senso di questa doppia vocazione che si traduce in un'aspirazione al sentimento di giustizia e di progresso civile. Un unico ideale che si esprime attraverso vocazioni diverse. Matteotti non tenta mai di politicizzare l'analisi giuridica: casomai è vero il contrario, con le idealità giuridiche che entrano nel modo di fare politica, attraverso il metodo empirico e il concetto di legalità.

Eppure anche su un versante giuridico puro, si ritrova il carattere, la tempera morale di Matteotti che al bivio tra la verità e la comodità, sceglie sempre la prima strada, quella più impervia che rende il suo pensiero assai stimolante, senza fermarsi a una sbrigativa collocazione nei grandi settori delle scuole penalistiche<sup>29</sup>. Il riferimento nel sottotitolo della monografia all'utilizzo di dati statistici farebbe ipotizzare un lineare *imprinting* positivista. E questi dati sono davvero intrecciati nella riflessione giuridica, mai considerati come un semplice punto di appoggio per convalidare a posteriori il discorso giuridico. I numeri, i fatti sono materia viva da trattare giuridicamente. Eppure nonostante l'apparenza voluta e persino ostentata, come osserva Giuliano Vassalli, «Matteotti positivista non era: non accetta il ripudio

<sup>27</sup> A. Gargani, *La visione «socio-criminologica» della recidiva nel pensiero di Giacomo Matteotti*, in «L'Indice penale», 2002, 3, pp. 1247-1259; Id., *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo (a proposito degli Scritti giuridici di Giacomo Matteotti)*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXII, 2003, pp. 551-581. Si veda inoltre la diffusa rievocazione di V.B. Muscatiello, *La recidiva*, Giappichelli, Torino, 2008.

<sup>28</sup> Le «opere» di Giacomo Matteotti curate da Stefano Caretti ricomprendono: *Scritti sul fascismo*, Premessa di Gaetano Arfè, Listri-Nischi, Pisa, 1983; *Lettera a Velia*, Premessa di Eugenio Garin, Listri-Nischi, Pisa, 1986; *Sulla scuola*, Premessa di Luigi Ambrosoli, Listri-Nischi, Pisa, 1990; *Sul riformismo*, Premessa di Piero Treves, Listri-Nischi, Pisa, 1995; *Matteotti. Il mito*, Premessa di Giovanni Spadolini, Listri-Nischi, Pisa, 1995; *Velia Titta Matteotti, Lettere a Giacomo*, Premessa di Sebastiano Timpanaro, Listri-Nischi, Pisa, 2000; *Scritti economici e finanziari*, Premessa di Alessandro Roncaglia, Pisa University Press, Pisa, 2009; *L'avvento del fascismo*, Premessa di Alessandro Roncaglia, Pisa University Press, Pisa, 2011; *Epistolario 1904-1924, Introduzione di Maurizio Degl'Innocenti*, Pisa University Press, Pisa, 2012; *Socialismo e guerra*, Premessa di Ennio Di Nolfo, Pisa University Press, Pisa, 2013; *Scritti e discorsi vari*, Premessa di Gianpasquale Santomassimo, Pisa University Press, Pisa, 2014.

<sup>29</sup> Per un primo inquadramento, si veda F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto, Ottava appendice*, direzione scientifica di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, Bernardo Sordi, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2012, pp. 349-356, che citeremo come «Il contributo italiano».

della pena e nemmeno quello della sua funzione intimiditiva, della quale respinge invece gli eccessi». Con un punto fermo nel rifiuto lucchiniano delle semplificazioni dei positivisti<sup>30</sup>, rimarca sempre la distanza dalle argomentazioni di Enrico Ferri nella rielaborazione di alcuni spunti metodologici<sup>31</sup>. Il programma di un diritto penale dinamico agganciato nel ragionamento giuridico alla materia sociale lo rende distante dall'orizzonte statico della scuola classica, in cui peraltro si riconosce in termini di fondamenti della legalità.

Si trova concorde con Ferri sull'ineliminabilità della criminalità anche nell'orizzonte ideale del socialismo realizzato evocato da Turati che vede la delinquenza di Stato «nei meccanismi di potere che stritolano il povero ma salvaguardano l'immunità di chi sta in alto»<sup>32</sup>. Converte con il maestro politico intorno all'idea di fondo della patologia insita nel sistema penale, ricercandola tuttavia al suo interno più che nelle ricadute sociali. Non è infine un eclettico che cerca di dare un *colpo al cerchio* positivista e un altro alla *botte* classica, e neanche nel senso dell'adesione all'indirizzo tecnico-giuridico, considerato che la rielaborazione dei dati empirici conduce al prodotto finale costituito da un pensiero giuridico che vuole orientare il diritto in una prospettiva evolutiva, non schiacciarlo sul dato normativo vigente.

La sua opera è anche una precisa confutazione della metodologia seguita da Vincenzo Manzini<sup>33</sup>. Anzi l'apparente vicinanza metodologica nell'utilizzo delle fonti statistiche e sociologiche rende ancor più acceso lo scontro dialettico. La divisione avviene sull'uso dei *numeri*, in un caso per ridimensionare il fattore sociologico collocato in una funzione di supporto, nell'altro per ritrovare la diagnosi di patologie del sistema penale alla base del fenomeno della recidiva.

Tanti sono i profili di convergenza con autori, scuole e ideologie, ma anche di divisione persino aspra. Nell'argomentazione giuridica Matteotti non concede sconti a nessuno, confrontandosi con ogni linea di pensiero, senza mai collocarsi in un'ideologia penalistica. Al lettore, Matteotti si presenta come un esterno all'eterna contesa tra classici e positivisti, e proprio in virtù di questa dichiarata libertà d'azione è in grado di intervenire anche con asprezza, anche con toni poco consoni per una prima monografia, in termini di irriverenza, resi credibili dallo scrupolo scientifico.

<sup>30</sup> L. Lucchini, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale: saggio critico*, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1886.

<sup>31</sup> G. Vassalli, *Presentazione* cit., p. 24.

<sup>32</sup> M. Proto, *Introduzione* a F. Turati, *Lo Stato delinquente. Delitto, questione sociale, Corruzione politica. Scritti di sociologia radicale (1882-1884)*, a cura di M. Proto, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 1999, p. 12.

<sup>33</sup> V. Manzini, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Cammelli, Firenze, 1899.

La rilettura della recidiva di Matteotti costituisce l'ulteriore conferma del carattere artificiale di una confinazione troppo rigida tra schieramenti<sup>34</sup>. Schieramenti peraltro ancora esistenti, all'inizio del secolo, condizionanti nella loro absolutezza riconducibile più alla militanza accademica che non alla distanza scientifica. Se per giurista appartenente alla scuola positiva, si intende lo studioso attento alla sociologia criminale come parte integrante del problema penale e che mette in atto lo sperimentalismo empirico, Giacomo Matteotti è sicuramente un giuspositivista. Tuttavia, se per giuspenalista classico, intendiamo un giurista che crede nei principi di garanzia penale e nella funzione intimidatrice della pena fondata sull'imputabilità che presuppone il libero arbitrio, Giacomo Matteotti è sicuramente l'ultimo epigono della scuola liberale. Troppo sperimentalista per essere un classico, troppo attaccato al sistema delle pene e alle categorie della responsabilità morale per essere un positivista. Matteotti propone una visione diversa, quasi un altro diritto penale, severo e umanitario al tempo stesso, fondato sulla punizione che non è soltanto un'arma di difesa sociale, assumendo il profilo di uno strumento correttivo commisurato ai livelli di correggibilità. La pena indeterminata è l'essenza di questo nuovo diritto penale di cui il trattamento della recidiva costituisce una sorta di architrave concettuale<sup>35</sup>.

Un diritto penale da rivedere integralmente cercando all'interno del sistema le cause alla base della produzione della recidiva. L'orizzonte politico è dunque implicito nell'opera di Matteotti, nel segno della progressiva trasformazione sociale in uno Stato davvero liberale inteso come preconditione di un'evoluzione democratica. La separazione netta tra diritto e sociologia non è fondata su arido tecnicismo che ignora il *sociale*. La perfetta conoscenza delle dinamiche sociali conduce Matteotti allo studio del *penale*<sup>36</sup> come campo di garanzie che per essere efficiente non può non essere autonomo, oggetto di analisi scientifica non infiltrata da considerazioni di natura politica. Una separazione tra campi che Matteotti percorre distintamente nell'arco di una vita breve, spesa intensamente in un doppio livello di impegno intellettuale.

<sup>34</sup> Si vedano le considerazioni di F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 71-72, sulle inevitabili sovrapposizioni che fanno saltare rigidi schematismi.

<sup>35</sup> M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2013.

<sup>36</sup> Sul *penale* inteso da Mario Sbriccoli come « complesso di questioni intrecciate tra loro ciascuna delle quali determina la natura e l'evoluzione di ogni altra questione », cfr. L. Lacchè, *Introduzione*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, con il contributo di A. Bettoni, N. Contigiani, M. Stronati, Eum, Macerata, 2007, p. 455.

Non cerca infatti comode convergenze tattiche in chiave accademica, non scrive in funzione delle future recensioni, persino quando si ritrova nei panni del recensore<sup>37</sup>. E questo rende ancora più significative le attenzioni che riceve da punti di vista anche distanti.

Emerge un tratto metodologico connotato da assoluta vivacità culturale, in cui il dato sociologico e statistico non serve per giustificare e sorreggere un prestabilito discorso sulla recidiva, ma deve essere conosciuto nella ricerca di una verità scientifica, non di una mozione politica. Insomma, occorre saper leggere prima i dati per poterli analizzare a livello giuridico, in una rielaborazione autenticamente penalistica<sup>38</sup> ad ampio raggio comparativo. La monografia di Matteotti non è un contributo rivolto al dibattito interno all'eterna contrapposizione di scuole; non è neanche un'opera rivolta ai pratici, priva infatti di riferimenti giurisprudenziali e con pochi richiami al codice vigente. È molto di più. Le pagine sono attraversate dall'ambizione di offrire un quadro teorico-comparatistico all'altezza del dibattito europeo, da Gabriel Tarde a Von Liszt, e inserisce in quel dibattito anche i grandi protagonisti italiani, Ferri, Lucchini e Manzini in testa, richiamati quasi sempre criticamente nell'interminabile dialogo. L'opera di Matteotti ottiene il generale, o quasi, apprezzamento, e persino un consenso che non cerca<sup>39</sup>.

Molto facile da capire è l'ostilità di Manzini, che accusa l'autore di «ruminare le idee dello Stoppato»<sup>40</sup>, oggetto di innumerevoli irriverenti critiche, meno

<sup>37</sup> Nella recensione a G. Sabatini, *Principi di scienza del diritto penale*, Silipo, Catanzaro, 1918, in «Rivista di Diritto e Procedura penale», X, 1919, p. 154, Matteotti osserva: «mentre la scuola classica è costretta a rinunciare alla sua migliore tradizione dei principii filosofici che ormai più non reggono, per impaludarsi nel "tecnicismo giuridico", cioè nel commento del diritto vigente – i cultori del metodo positivo dimostrano di sapere riconoscere le caratteristiche giuridiche del diritto penale e quanto di buono vi hanno apportato la tradizione e l'esperienza storica, nello stesso tempo in cui preparano il coordinamento in unità di sistema delle ultime conoscenze filosofiche. Gli errori dei precursori non impediscono alla nuova dottrina lo sviluppo e il perfezionamento, così come le inconseguenze non rare in cui cade l'A., non ne diminuiscono l'altezza del contributo».

<sup>38</sup> Pienamente condivisibili appaiono le conclusioni di A. Gargani, *Visione cit.*, p. 1258, intorno «alla solida piattaforma metodologica e un non comune "slancio" argomentativo, che trovano concretizzazione nell'ampiezza e nella singolare ricchezza dei riferimenti».

<sup>39</sup> Come ricorda S. Caretti, *Introduzione cit.*, p. 11, la monografia è recensita da A. Negri in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», I, 1910, pp. 440-445, nonché nella «Rivista Penale», LXXIII, 1910, IV, pp. 763-764, «La Giustizia penale», XVI, 1910, p. 776, «Il Progresso del Diritto Criminale», II, 1910, V, pp. 325-326.

<sup>40</sup> V. Manzini, *Bibliografia dell'opera di Matteotti «la recidiva»*, in «La Giustizia penale», XVI, 1910, coll. 1343 -1344. Cfr. S. Caretti, *Introduzione* a G. Matteotti, *Scritti giuridici*, t. I, cit., p. 11-12 che ricorda le critiche espresse da Matteotti sul *Trattato di procedura penale italiana* di Manzini, Bocca, Torino, 1914, e i giudizi dello stesso Manzini espressi nella nota all'arringa di Farinacci difensore di uno degli assassini davanti alla Corte di Assise di Chieti.

agevole da comprendere è invece l'attenzione di Lucchini, destinatario di non minori irriverenti rilievi<sup>41</sup>, che forse riesce davvero a comprendere la complessità e la grandezza del pensiero del giovane allievo di Stoppato: il tentativo di giuridicizzare la recidiva, di portare le premesse teoriche della scuola classica in un ambito concettuale positivista da riqualificare attraverso l'utilizzo di quelle premesse. Lucchini forse intuisce che Matteotti può compiere un passo in più rispetto al generico eclettismo: innovare il pensiero liberale e allo stesso tempo normalizzare il positivismo, attraversando le classificazioni criminologiche riformulate nel registro della recidiva. Un registro che consente di distinguere tra *l'occasione e l'uomo ladro*, tra il fattore occasionale e quello permanente, da intendersi come la personalissima, diremmo oggi, *password* che contraddistingue ogni criminale, la personale chiave di accesso all'individualità che il giudice dovrà valutare secondo i canoni della temibilità<sup>42</sup> e della correggibilità. La garanzia vera per il reo non è nella pena breve, non è nella pena certa nella durata, ma in un giudizio che coinvolge l'intera sua personalità e umanità.

L'opera aveva tutte le carte in regola per essere discussa a livello dottrinale per la ricchezza di contenuti e – perché no? – anche per il sostegno di autori del calibro di Lucchini e Stoppato. Il destino esistenziale dell'autore coincide con il corso storico della scienza penalistica che seguirà tutto un altro percorso, modellandosi sul quadro politico emergente dalla tanto temuta tragedia di una borghesia che «non è più capace di reggere il potere» e di un «proletariato non è ancora pronto a riceverne la successione»<sup>43</sup>. E oltretutto il tragico destino, renderà improponibile l'inserimento dello studio sulla recidiva nel circuito dottrinale. Il codice di procedura penale del 1930 firmato Manzini che sostituisce il codice liberale del 1913 cui aveva dato un contributo decisivo, in termini di paternità, Alessandro Stoppato è un segno dei tempi. Con il marchio tecnico-giuridico nel codice penale Rocco, il sistema del doppio binario, che riflette l'equilibrio tra scuola classica e scuola positiva<sup>44</sup> rielaborato in chiave fascista<sup>45</sup>, si allontana

Un passaggio quello sugli «incerti del mestiere del demagogo» evocato anche da L. Lacchè, *Il caso Matteotti* cit., p. 108.

<sup>41</sup> Ma come ricorda P. Grossi, *Conclusioni*, in *Penale Giustizia Potere* cit., p. 455, «una scuola universitaria [...] è educazione alla autonomia, l'opposto di una caserma militare o di un seminario ecclesiastico».

<sup>42</sup> Occorre subito evidenziare la vicinanza teorica su questo punto essenziale con il pensiero di R. Garofalo, *Di un criterio positivo della penality*, Vallardi, Napoli, 1880, p. 51, in merito al «criterio della temibilità del reo, posto come criterio esclusivo di penality».

<sup>43</sup>F. Turati, *Rifare l'Italia!* introduzione e cura di C.G. Lacaita, Lacaita editore, Manduria-Bari-Roma, 2002, p. 64, n. 16.

<sup>44</sup> D. Brunelli, *Recidiva e Scuola positiva nella disciplina del codice Rocco. Spunti di riflessione*, in «Diritto penale XXI secolo», X, 2011, pp. 339 ss.

<sup>45</sup> Secondo la concezione fascista, «il diritto di punire dello Stato non è un derivato di un diritto naturale dell'individuo come ritennero i giusnaturalisti, le cui concezioni più o meno avvertitamente dominano altresì l'opera di alcuni sommi nostri criminalisti, quali il Carrara e

dalla prospettiva di Giacomo Matteotti, dalle premesse liberali del discorso giuridico del giovane studioso. La recidiva diventerà un'altra cosa: un'estensione del positivismo in una purissima e autoritaria concezione del diritto di difesa sociale<sup>46</sup> che già il Ferri degli anni senesi, in tempi non sospetti, voleva preservare dalle «soverchie esagerazioni» della civiltà giuridica<sup>47</sup>, che con Carrara «chiude[va] il glorioso ciclo scientifico iniziato dal Beccaria»<sup>48</sup>.

Oltretutto considerando le riforme che hanno attraversato l'istituto della recidiva nella seconda metà del Novecento, si giunge alla conclusione di una distanza storica preclusiva a ogni discorso attualizzante. Eppure proprio quella distanza crea le condizioni giuste per riparlare di Matteotti e dei suoi studi di diritto penale su un tema particolare come la recidiva che è un istituto, ma anche molto

il Pessina. Il diritto di punire è, invece, secondo la concezione fascista (che in ciò si ricollega alla tradizione propria del Romagnosi e del Carmignani, ripresa, se pur talvolta con evidenti esagerazioni, dalla scuola criminale antropologica), null'altro che un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente con lo Stato medesimo, analogo ma sostanzialmente diverso dal diritto di difesa dell'individuo e avente lo scopo di assicurare e garantire le condizioni fondamentali e indispensabili della vita in comune» (*Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco), presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 26 ottobre 1930, doc. 1727, p. 4447).

<sup>46</sup> «Non però semplicemente un diritto di difesa sociale quale l'intesero i seguaci della scuola criminale positiva e cioè una difesa soltanto contro il pericolo della recidiva del reo, bensì un diritto di difesa della società contro il pericolo di reati o di nuovi reati da parte di tutti e contro tutti, ossia contro il pericolo della criminalità come fenomeno sociale generale: difesa che si attua mediante la minaccia, l'applicazione, e l'esecuzione della pena; che si esplica, per via della prevenzione generale o sociale dei reati, da parte di tutti i cittadini non escluse le vittime dei reati stessi, per via della prevenzione speciale o individuale di nuovi reati da parte dei colpevoli, e così per mezzo dell'intimidazione e della soddisfazione del pubblico in generale, come per mezzo dell'intimidazione, dell'emenda e dell'eliminazione individuale dei rei» (ivi).

<sup>47</sup> «Nel diritto penale noi, pure accettando i benefici della scuola classica nei limiti della sua missione storica, crediamo necessario tuttavia arrestarne le soverchie esagerazioni contrarie alla suprema necessità della difesa sociale; così nella procedura penale, pure affermando come conquiste ormai irrevocabili della libertà individuale le più giuste garanzie, affermate colla prevalenza del sistema accusatorio nell'ordinamento giudiziario, crediamo tuttavia necessario compiere, anche qui, la nostra missione di equilibrio fra diritti individuali e sociali, rimediando alle soverchie esagerazioni» (E. Ferri, *La procedura penale e la scuola criminale positiva*, in «Studi Senesi», I, 1884, p. 308).

<sup>48</sup> Id., *Sociologia criminale*, quarta edizione, Bocca, Torino, 1900, p. 5. *Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara* è proprio il titolo della prolusione pisana di Ferri del 13 gennaio 1890, pubblicata nell'«Archivio giuridico», vol. XLIV, f. 6, poi in Id., *Studi sulla criminalità e altri saggi*, Bocca, Torino, 1901, pp. 389 ss., in cui la scuola classica riceve una gloriosa sepoltura, con l'attribuzione del merito «di avere portato il germe microscopico del libro di Beccaria al massimo di un'espansione complicatissima» (ivi, p. 393). Si veda il recente contributo di E. D'Amico, *Andante ma non troppo. Luigi Majno e la scuola positiva tra moderazione e riforma*, Giappichelli, Torino, 2022.

di più: ieri come oggi<sup>49</sup>, costituisce anche se non soprattutto una grande metafora di tutto ciò che riguarda il trattamento del reo<sup>50</sup>, l'atteggiamento della società di fronte all'umanità delinquente<sup>51</sup>. Il dilagare delle pulsioni securitarie ha acceso un dibattito pubblico e scientifico intorno alla delinquenza che non entra o che esce troppo presto dal carcere, più o meno peggiorata rispetto alla sua entrata. Si ritorna a parlare di recidivi per riparare del sistema penale<sup>52</sup>.

Cento anni dopo, il dibattito intorno alla riforma della recidiva ha riproposto le stesse questioni su cui dibattevano all'inizio del secolo classici, eclettici e positivisti<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> «Il ricorso alla figura della “classe pericolosa” può essere visto come “spia” di una accresciuta enfasi posta su un'idea di diritto penale “attuariale” che potenzia il “polo” della pericolosità, del sospetto, dei “modi di essere”, dei tipi d'autore, di alcuni specifici percorsi di criminalizzazione», ha osservato recentemente L. Lacchè, *La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?* in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», I, 2019, *La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, p. 159.

<sup>50</sup> E. Dolcini, *La ‘rieducazione del condannato’ tra mito e realtà*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», XXII, 1979, 2, p. 469; E.M. Ambrosetti, *Recidiva e discrezionalità giudiziale: nuove prospettive e vecchi scenari*, in *Studi in onore di Mario Romano*, II, Jovene, Napoli, 2011; R. Bartoli, *La recidiva davanti allo specchio della costituzione*, in «Diritto penale e processo», 18, 2012, f. 12, p. 14-25; Id., *Lettura funzionale e costituzionale della recidiva e problemi di razionalità del sistema*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 56, 2013/4, p. 1695-1722; D. Bianchi, *Il fondamento della recidiva: ipotesi di razionalizzazione e ricadute applicative*, in «Diritto penale e processo», 20, 2014, 9, p. 1115-1129; D. Brunelli, *La recidiva tra prassi e Costituzione. Frammenti storici e attuali della recidiva*, in «Diritto penale e processo», 18, 2012, f. 12, pp. 5-12; E. Dolcini, *La rieducazione del condannato: un'irrinunciabile utopia? Riflessioni sul carcere, ricordando Vittorio Grevi*, in «Diritto penale contemporaneo», 7 dicembre 2011, consultato in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/> il 6 maggio 2022; F. Palazzo, *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, 2018, II, pp. 513-543.

<sup>51</sup> B. Schnapper, *La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle*, in Id., *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe -XXe siècle)*, Puf, Paris, 1991, pp. 313-315; F. Briegel, M. Porret (a cura di), *Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Age au XIXe siècle*, Droz, Genève 2006; *Les récidivistes. Représentations et traitements de la récidive, XIX-XX siècle*, J. P. Allinne, M. Soula (dir.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011.

<sup>52</sup> Sul «prevedibile ritorno», cfr. P. Marchetti, *L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia*, Cattedrale, Ancona, 2008, pp. 7 ss.

<sup>53</sup> La riforma della recidiva «ha posto il problema se il legislatore abbia finito per contraddire i principi propri di un moderno diritto penale del fatto, proponendo categorie concettuali tipiche di un diritto penale d'autore. È tale un diritto penale che, a scapito della necessaria centralità del fatto di reato, prospetta una colpevolezza per il carattere del reo o per la sua condotta di vita, finendo per punire l'autore del reato non per quello che ha fatto, ma per quello che è o che si è “lasciato diventare”; per contro, un diritto penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza, non può espandere il riferimento alla personalità dell'agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valutazione del fatto concreto» (G. Piffer,